

Indice:

Premessa

[Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento](#)

[Art. 2 – Definizioni](#)

[Art. 3 – Disposizioni generali](#)

[Art. 4 – Uso delle spiagge - divieti](#)

[Art. 5 – Concessioni demaniali](#)

[Art. 6 – Disciplina degli stabilimenti balneari – norme di comportamento](#)

[Art. 7 – Criteri generali per la progettazione, installazione e lo smontaggio delle strutture](#)

[Art. 8 – Ulteriori disposizioni di salvaguardia e tutela](#)

[Art. 9 – Procedure amministrative](#)

[Art. 10 – Vigilanza e sanzioni](#)

[Art. 11 – Norme transitorie e finali](#)

Si premette che:

1. Il Comune di Camerota è dotato di *Regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 01.06.2006.
2. L'art. 6, co. 3, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494 ha introdotto lo strumento del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD), con finalità turistiche e ricreative (ex art.59 del D.P.R.616/77), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'Autorità Marittima, dopo aver acquisito il parere dei Sindaci interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.
3. L'art.19 del vigente Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nel disciplinare i "Sistemi di attrezzature e servizi" prevede la riqualificazione e la riorganizzazione delle attrezzature balneari, secondo le modalità prescritte dal Regolamento e mediante la redazione di appositi programmi e progetti di valorizzazione.
4. La Soprintendenza per i B.A.P. di Salerno ed Avellino ha, negli ultimi anni, ripetutamente sollecitato il Comune di Camerota perché fosse regolamentata la corretta utilizzazione delle aree del demanio marittimo e, in particolare, la realizzazione delle strutture precarie e stagionali connesse allo svolgimento di attività turistiche e di supporto al turismo.

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

- 1.1. Nelle more della predisposizione ed approvazione, da parte:
 - della Regione Campania, del PUAD di cui al punto 2 della premessa;
 - dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, del Regolamento nonché dei programmi e dei progetti di valorizzazione di cui al punto 3 della premessa,il presente regolamento definisce:
 - le modalità d'uso dell'arenile, secondo principi dello sviluppo sostenibile;
 - i criteri di natura urbanistica, paesaggistica ed ambientale per la realizzazione e la gestione delle strutture precarie e stagionali necessarie allo svolgimento - sulle aree del demanio comunale e marittimo - delle attività turistiche e complementari al turismo.
- 1.2. Per la razionale e compatibile utilizzazione delle aree del demanio comunale e marittimo a fini turistici e ricreativi, il comune di Camerota adotta, con valenza prescrittiva, i seguenti indirizzi di carattere generale:
 - a) l'utilizzazione delle aree demaniali deve garantire la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso nonché la sua valorizzazione; deve pertanto essere esercitata in coerenza ai criteri indicati dai vigenti strumenti di pianificazione e di tutela, garantendo la tutela della biodiversità e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di gestione del SIC "*Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo*", dal Piano di Gestione della Zona di

Protezione Speciale “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino” e dal Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano;

- b) la permanenza delle attività economiche oggi esercitate sulle aree demaniali marittime è consentita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto prescritto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione, dal Regolamento Demaniale Marittimo (Delibera Comunale n.19 del 1/06/2006) nonché dalle altre norme del vigente Regolamento Edilizio, del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e del Piano Territoriale Paesistico del “Cilento Costiero”.

Articolo 2 *Definizioni*

2.1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- a) *battigia*, la fascia di spiaggia interessata dal movimento del flusso e riflusso delle onde;
- b) *arenile libero*, la prima fascia, completamente libera, che, partendo dal limitare della battigia, arriva all’area del “soggiorno all’ombra” di cui alla lettera c), con una profondità non inferiore a ml 5, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell’area concessa;
- c) *soggiorno all’ombra*, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all’arenile libero e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- d) *stabilimenti balneari*, le strutture poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, dotate di spogliatoi, servizi igienici ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e, eventualmente, comprendenti servizi bar, ristorazione e intrattenimento;
- e) *concessione demaniale marittima*, il provvedimento amministrativo che legittima l’occupazione e l’uso dei beni demaniali marittimi.

Articolo 3 *Disposizioni generali*

- 3.1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, anche in presenza di uno stabilimento balneare, sussiste “*obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione*”.
- 3.2. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre; il periodo di attività obbligatoria degli stabilimenti balneari, durante il quale è necessaria l’attivazione del servizio di salvataggio negli orari di apertura, è fissato dal 15 giugno al 15 settembre.
- 3.3. Nei periodi dal 1° maggio al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre è consentito l’utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di esposizione all’ingresso ed all’interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, di apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): “**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”. Inoltre è fatto obbligo di esporre da parte del concessionario la bandiera rossa e di

rendere disponibili le attrezzature per il salvataggio nei modi prescritti da apposita ordinanza dell'Autorità Marittima.

- 3.4. **In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, il presente regolamento, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto nonché, per gli stabilimenti e le strutture balneari, i prezzi dei servizi offerti, comunicati al Comune in conformità alle disposizioni vigenti.**

Articolo 4

Uso delle spiagge - divieti

- 4.1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Camerota è vietato, per tutto l'anno:
- a) Lasciare in sosta natanti ed eventuali apparati di sostegno, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.
 - b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati.
 - c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con natanti, esclusi i mezzi di soccorso, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata unicamente al libero transito. In presenza di particolari condizioni della spiaggia l'ampiezza di tale fascia può essere, previa verifica da parte del Comune, ridotta fino alla misura minima di 3 metri.
 - d) Campeggiare.
 - e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge ed il soccorso.
 - f) Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati soltanto nelle zone a ciò destinate dai concessionari, previa autorizzazione dell'ente concedente.
 - g) Limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, condurre o far permanere sulle spiagge e su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale se non previa espressa autorizzazione.
Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti.
 - h) Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, apparecchi di diffusione sonora.
 - i) Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune.
 - j) Gettare a mare o abbandonare sull'arenile rifiuti o materiale di qualsiasi genere.

- k) Bruciare sterpaglie o altri materiali e, comunque, accendere fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune.
- l) Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas superiori a 7,5 Kg, o altre sostanze infiammabili.
- m) Esercitare le attività di commercio in forma itinerante.
- n) Effettuare pubblicità, anche sul mare a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di diffusione acustica.
- o) Distribuire o lanciare da aerei manifestini pubblicitari.
- p) Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza.

Articolo 5

Concessioni Demaniali

- 5.1. Sono confermate, in quanto compatibili con le previsioni della presente disciplina, le norme contenute nel Regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 01.06.2006.
- 5.2. **Dalla data di adozione del presente Regolamento è vietato, fino all'approvazione del PUAD e del consequenziale Piano comunale, il rilascio di nuove Concessioni Demaniali, finalizzate all'installazione di nuove strutture balneari o di nuovi servizi connessi all'attività turistica.** Sono fatti salvi i procedimenti afferenti alle nuove istanze, inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché i rinnovi e gli adeguamenti delle concessioni in essere.
- 5.3. Le concessioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento ovvero quelle in corso di definizione alla stessa data sono indicate nell'allegata planimetria che ne specifica ubicazione, estensione, finalità e titolarità. L'estensione e l'individuazione delle aree è riportata in modo indicativo sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici al momento disponibili. L'esatta ubicazione e definizione dell'estensione delle aree in concessione potrà essere oggetto di adeguamenti/aggiornamenti sulla base di rilievi dell'effettivo stato dei luoghi, suscettibile di continue variazioni per effetto dei consistenti fenomeni di modifica delle linee di battigia.

Articolo 6

Disciplina degli stabilimenti balneari – norme di comportamento

- 6.1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità.
- 6.2. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 19,00.
- 6.3. Negli orari in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. E' comunque fatta salva la possibilità di accedere liberamente, al mare secondo quanto previsto al punto 3.1..
- 6.4. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
 - a) Ove possibile, di un apposito locale destinato a pronto soccorso e, comunque, di cassetta del pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.
 - b) dei mezzi di spegnimenti previsti dalla normativa vigente.

- c) di servizi igienici divisi per sesso, nonché di servizi accessibili a persone diversamente abili (indicati con il simbolo internazionale), liberamente utilizzabili dai clienti e dai fruitori della spiaggia.
- Nel caso in cui gli stabilimenti svolgano attività di somministrazione di cibi e bevande, dovranno essere previsti servizi ad uso esclusivo degli operatori.
- 6.5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o, comunque, per tutte quelle attività che non siano strettamente attinenti alla balneazione. I concessionari devono ` altresì provvedere, al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico, al controllo delle singole cabine in modo da accertare che non vi permangano persone.
- 6.6. All'interno delle aree in concessione feste, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre organizzate nel rispetto della vigente normativa; il concessionario dovrà pertanto munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, relative alla manifestazione da effettuare.
- 6.7. E' vietato lo stoccaggio all'aperto di materiali di risulta o di merci destinate all'esercizio dell'attività.
- 6.8. In caso di produzione di oli esausti il relativo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli.
- 6.9. La fascia di rispetto compresa tra l'area in concessione e la vegetazione dunale non deve essere utilizzata come deposito.**
- 6.10. Per le pulizie delle strutture devono essere utilizzati solo detersivi biodegradabili.
- 6.11. Nella gestione della struttura, è vietato l'uso delle buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 6.12. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
- a) esporre in modo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare:
 - copia del presente Regolamento Comunale;
 - i risultati delle analisi delle acque, nonché l'indicazione del periodo di inizio e di fine stagione balneare;
 - copia della vigente Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - gli orari di apertura e chiusura dello stabilimento;
 - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai bagni e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;
 - cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza e di pronto intervento.
 - b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo ad esso immediatamente prospiciente, fatto salvo l'eventuale smaltimento di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati dall'amministrazione comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte dei competenti operatori; i rifiuti devono essere raccolti in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta, contenitore per multimateriale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale, e conferiti nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo stabilite;
 - c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella

- concessione, anche ai fini della balneazione, mediante la predisposizione di un percorso, segnalato in modo apposito anche per gli ipovedenti;
- d) installare sull'arenile, entro i limiti dell'area in concessione, *sino ad una distanza dalla battigia non inferiore a ml. 5.00 dalla battigia*⁽¹⁾, un numero di ombrelloni, aventi un diametro massimo di ml. 1.80, tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. I medesimi saranno sistemati su file parallele, distanziate fra loro non meno di mt. 2.50 in senso longitudinale, non meno di mt. 2,50 fra file parallele e non meno di metri 1,15 dai confini della concessione (sia rispetto alle altre concessioni. sia rispetto alle spiagge libere adiacenti). Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni e alzare, su apposita asta, una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno essere dotati di ancoraggi al terreno, in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo, nonché di un dispositivo che renda solidale la parte superiore a quella inferiore e di protezioni della parte terminale delle stecche, rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza;
 - e) collocare, ogni mq 300, un cestino portarifiuti e curarne lo svuotamento;
 - f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia, della larghezza non superiore a mt. 2.50, al fine di rendere possibile l'agevole accesso al mare ai soggetti diversamente abili, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge;
 - g) installare lungo il percorso di accesso al mare e mettere a disposizione dell'utenza almeno un'isola ecologica composta da un numero di almeno tre contenitori distinti e differenziati per tipologia di rifiuti da conferire (contenitore per carta indicativamente di colore giallo, contenitore per multi materiale, indicativamente di colore azzurro, contenitore per residui organici indicativamente di colore verde);
 - h) ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, è fatto obbligo, di installare e conservare per tutta la stagione balneare appositi paletti di delimitazione. I paletti di colore bianco infissi nel terreno, ma removibili, collegati tra loro da corde a festone di colore blu dovranno essere posizionati lungo tutta la fascia occupata dagli ombrelloni, in ogni caso, a non oltre 10 metri dalla battigia e, comunque, entro i limiti dell'area in concessione.
 - i) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni da eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature, pali, paletti e in genere da tutti gli ulteriori materiali e strutture il cui posizionamento è consentito esclusivamente nel corso della stagione balneare;

(1) modifica apportata in osservanza a nota Ente Parco n.6354/2012, introdotta da Delib. Comm. Prefettizio n. 61 del 24/04/2012.

Articolo 7

Criteria generali per la progettazione, l'installazione e lo smontaggio delle strutture

- 7.1. Sugli arenili è consentita, unicamente per finalità turistiche e ricreative, la collocazione di ombrelloni e sdraio, l'installazione di strutture precarie e stagionali per i servizi di supporto alla balneazione, la vendita e somministrazione di bevande ed alimenti (in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti) e per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di animazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia, nonché dalle norme di attuazione del PTP Cilento Costiero e da quelle del presente Regolamento.

- 7.2. Le strutture di cui al comma precedente devono essere commisurate alle funzioni da svolgere ed essere costruite con l'utilizzo di materiali ecocompatibili (legno, canne, tessuti, ferro e/o acciaio – solo per elementi strutturali o decorativi - ecc.) assemblati a secco, sulla base di progetti dettagliati che ne garantiscano l'assoluta reversibilità e, con essa, la salvaguardia dei luoghi.
I progetti, ispirati a semplicità compositiva, dovranno essere tali da prefigurare la costruzione di strutture qualitativamente adeguate al rilevante contesto paesaggistico del litorale di Camerota.
Non dovranno, inoltre, essere ostacolate le visuali godibili dai principali punti di vista panoramici ovvero introdotti elementi che - per caratteristiche tipologiche, morfologiche o dimensionali - risultino inconciliabili con le esigenze di tutela del sito.
E' vietata nell'allestimento delle strutture, l'utilizzazione di materiali di scarto o, comunque, inidonei ed indecorosi.
- 7.3. L'altezza massima di qualsiasi manufatto - misurata alla linea di gronda (compresa l'intercapedine tra pavimento della struttura e la spiaggia) - non dovrà superare i mt. 4,00. Laddove le altezze siano variabili, per effetto della pendenza del suolo, si prenderà in considerazione, per la verifica di cui sopra, l'altezza media dei fronti.
- 7.4. Il rapporto di copertura complessivo, comprensivo delle pedane in legno per i percorsi, non può essere superiore al 20% della superficie data in concessione.
- 7.5. Le superfici coperte, destinate ad attrezzature chiuse o semichiuse (cabine, gazebi, verande, servizi, aree ristoro, preparazione, somministrazione, depositi) non possono superare il 15% della superficie in concessione.
- 7.6. Dovranno essere idoneamente progettate, prevedendone il più idoneo inserimento, le opere necessarie ad assicurare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture aperte al pubblico ai soggetti diversamente abili.
- 7.7. E' assolutamente vietata l'installazione di tabelle pubblicitarie, nonché l'apposizione di antenne e di impianti non esplicitamente autorizzati.
Le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno e possono essere posizionate sul lato strada (con dimensione massima 100x100 cm) e nel lido.
- 7.8. I servizi igienici di ogni stabilimento balneare devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero, in caso di documentata impossibilità, a vasche a tenuta da svuotare periodicamente a mezzo di ditte abilitate.
I contratti di espurgo delle vasche, così come le ricevute rilasciate per ogni prestazione, devono essere tenuti a disposizione presso gli stabilimenti ed esibiti a semplice richiesta delle autorità di controllo.
Nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico deve essere tassativamente vietato l'uso di shampoo e/o saponi, anche con l'apposizione di chiari cartelli indicatori.
I servizi igienici, come indicati al punto 6.4.c. possono essere del tipo prefabbricato, autopulente, devono essere dotati di distributore di sapone liquido o in polvere e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso, di porta con chiusura automatica e serratura di sicurezza; il lavabo e lo sciacquone devono essere dotati di erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale. Le pareti interne devono essere, per almeno mt. 1,80, rivestite con materiali impermeabili e lavabili.
Eventuali servizi igienici di tipo monoblocco prefabbricato dovranno essere inseriti in manufatti realizzati con materiali naturali e comunque coerenti con l'immagine complessiva dello stabilimento e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dei valori dell'area.

- 7.9. Tutte le strutture di cui al presente Regolamento potranno essere utilizzate per un periodo complessivo non superiore a 150 gg., dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.
- 7.10. E' consentito iniziare il montaggio delle strutture - previa acquisizione di tutti i necessari titoli abilitanti - a partire dal 15 aprile di ogni anno; tutte le strutture dovranno essere integralmente rimosse entro il 15 ottobre di ogni anno, assicurando il ripristino dell'area in concessione e lo smaltimento di qualsiasi materiale di risulta.
Oltre tale termine non è consentita la permanenza, nell'area in concessione, di qualsivoglia struttura, impianto, materiale, elemento di arredo, ecc.
- 7.11. Nel montaggio e nello smontaggio delle strutture, sono assolutamente vietati:
- i movimenti di terra e la modifica della morfologia dei luoghi;
- la realizzazione di strutture ed opere fisse o, comunque, di difficile rimozione.
- 7.12. Salvo specifiche autorizzazioni in deroga, all'interno delle aree in concessione è inoltre vietato, durante la stagione balneare, effettuare lavori edilizi di qualunque genere, ancorché autorizzati.

Articolo 8

Ulteriori disposizioni di salvaguardia e tutela

- 8.1. Qualora esistenti, le aree dunali e la relativa vegetazione psamofila - da rilevare e rappresentare negli elaborati di progetto, e comunque da individuare in sito prima dell'installazione delle strutture (anche sulla base dei picchettamenti effettuati ogni anno dall'Ente Parco) - costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco wc, gruppi elettrogeni, vasche stoccaggio, ecc.) né deve essere praticata alcun tipo di attività (sportiva, ricreativa, elioterapica, ecc.).
- 8.2. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è sempre vietata l'illuminazione diretta delle pareti rocciose (in particolare, le grotte), della vegetazione e del mare. Il fascio luminoso, diretto verso il basso, potrà riguardare unicamente le strutture, nel rispetto della L.R. n.12 del 25.07.2002; la luce riflessa non dovrà superare il 10% del totale.
- 8.3. Per le strutture ricadenti nella zona B1 del Piano del Parco dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) La fascia 1,5 mt dalla vegetazione dunale eventualmente presente costituisce ambito di "rispetto assoluto"; in essa, pertanto, non potrà essere collocato, neanche temporaneamente, nessun tipo di materiale, di struttura o attrezzatura.
 - b) La passerella di accesso di ogni singolo stabilimento si dovrà innestare su quella realizzata dall'Ente Parco, al di fuori della fascia di rispetto.
 - c) Gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche potranno essere realizzati, senza alcuna attività di scavo, unicamente utilizzando gli spazi sottostanti alle passerelle in legno di accesso ai lidi.
 - d) Nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone (quali palme) e comunque estranee alla vegetazione spontanea dell'area. In particolare, è vietato l'uso di mimose e di piante alloctone infestanti. E' possibile utilizzare, in vaso, piante di lentisco, mirto e rosmarino. Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali.
 - e) Gli affioramenti rocciosi presenti sulla spiaggia devono essere lasciati liberi da qualsiasi struttura o attrezzatura.

- f) Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 8.00 del mattino e devono terminare entro le ore 20.00 e non devono essere impiegati mezzi meccanici pesanti che possano danneggiare la morfologia dei cordoni dunali, salvo diversa, specifica, autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
 - g) Per raggiungere i lidi devono essere utilizzate unicamente le passerelle in legno, possibilmente rialzate.
 - h) Sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita e somministrazione di bevande ed alimenti (in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti) e attività sportive che non prevedano l'uso di motori.
 - i) Sono consentite attività ginniche – sportive e di animazione esclusivamente con uso di emissioni sonore a basso volume (rif. tabella B del DPCM 14.11.1997) su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo;
 - j) È vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia. In casi straordinari e previa autorizzazione dell'Ente Parco è consentito l'uso di mezzi meccanici gommati limitatamente alle aree esterne alle delimitazioni delle dune.
- 8.4. Nelle aree Sic e/o Zps, oltre a tutte le prescrizioni precedenti, dovranno essere osservate le seguenti cautele:
- a) Le strutture dovranno essere allestite esclusivamente su pedane rialzate prive di fondazione e poste in maniera tale da lasciare un franco di almeno 20 cm dalla superficie, avendo cura di non asportare il materiale depositato dai marosi, né l'eventuale vegetazione che vi si è instaurata; sono vietati tassativamente scavi, sbancamenti, splateamenti e livellamenti delle zone dunali e retrodunali e dovrà essere conservata la vegetazione eventualmente esistente.
 - b) La presenza dei siti Natura 2000 dovrà essere segnalata con idonei cartelli, conformi – per dimensioni, materiali e diciture - alle indicazioni dell'Ente Parco.

Articolo 9

Procedure amministrative

- 9.1. Le strutture di cui al presente Regolamento sono finalizzate a soddisfare esigenze meramente temporanee (stagione balneare convenzionalmente fissata dal 1 maggio al 30 settembre) e non devono comportare alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi.
 - 9.2. *Per la realizzazione di tali strutture è necessario richiedere il Permesso di Costruire di cui all'art.10 e succ. del D.P.R.380/01 e s.m.i., allegando la documentazione tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia⁽¹⁾.*
- (1) modifica apportata in osservanza a nota Ente Parco n.6354/2012, introdotta da Delib. Comm. Prefettizio n. 61 del 24/04/2012.
- 9.3. Presupposti necessari all'attivazione delle procedure di cui al precedente punto 9.2. sono:
 - a) il possesso della Concessione demaniale in corso di validità, riportante la specificazione delle attività e delle installazioni per le quali si effettua la comunicazione. Ove sia in corso il rinnovo della Concessione, dovrà essere

- prodotta certificazione rilasciata dal competente Ufficio Demanio del Comune attestante lo stato del procedimento, l'insussistenza di elementi ostativi al positivo perfezionamento dello stesso, l'impegno al rilascio della Concessione prima del rilascio degli altri titoli edilizi, paesaggistici ed ambientali abilitanti;
- b) il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. (autorizzazione paesaggistica), in corso di validità.
 - c) Il possesso del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art.13, co.1, legge 394/91 e s.m.i., in corso di validità.
 - d) Il possesso del parere positivo in relazione al procedimento di Valutazione di Incidenza (solo per gli impianti ricadenti in area Sic/Zps), in corso di validità.
- 9.4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione delle strutture in oggetto. Essa è ordinariamente valida ed efficace per un periodo di 5 anni a far data dal suo rilascio (la data di rilascio è quella dell'emissione del provvedimento comunale e non quello del parere della Soprintendenza) ovvero per il periodo indicato nel provvedimento di autorizzazione (se diverso), decorso il quale è necessario acquisire nuova autorizzazione paesaggistica. La nuova autorizzazione è comunque necessaria per l'installazione di strutture diverse (per ubicazione, caratteristiche dimensionali, tipologiche e morfologiche) da quelle autorizzate.
- 9.5. Per acquisire l'autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata istanza di rilascio ai competenti Uffici Comunali.
La documentazione da allegare è, in via ordinaria, quella indicata dal D.P.C.M. 12.12.2005. Laddove le opere da realizzare possano avvalersi della procedura di cui al D.P.R. 139/2010, è possibile allegare una documentazione semplificata ma comunque tale da rappresentare compiutamente lo stato dei luoghi, l'ambito paesaggistico e le modificazioni in esso introdotte.
- 9.6. Il nulla osta ex art.13 legge 394/91 e s.m.i. costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione degli impianti in oggetto.
Non possono essere considerate ancora valide le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle norme di salvaguardia del Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano, di cui al D.P.R. 05.08.1995.
Il nulla osta di cui all'art.13 della legge 394/91 da parte dell'Ente Parco dovrà essere acquisito con cadenza quinquennale e comunque in sede di rinnovo della concessione demaniale o in sede di modifiche delle eventuali caratteristiche strutturali, dimensionali e/o spaziali e/o gestionali delle strutture connesse.
Qualora gli interventi risultino incompatibili con il regime normativo del Piano del Parco, il nulla osta di cui all'art.13 della L.394/91, per le attrezzature realizzate nel rispetto del regolamento comunale, può essere richiesto ai sensi dell'art.20 delle Norme di Attuazione del Piano Parco, previa deliberazione comunale che ne dichiari l'interesse pubblico⁽¹⁾.
- (1) modifica apportata in osservanza a nota Ente Parco n.6354/2012, introdotta da Delib. Comm. Prefettizio n. 61 del 24/04/2012.
- 9.7. Il Decreto regionale attestante il positivo perfezionamento del procedimento di valutazione di incidenza costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione degli impianti in oggetto in aree Sic e Zps.
Per le strutture ricadenti in aree Sic e/o Zps la valutazione di Incidenza dovrà essere effettuata con cadenza quinquennale e comunque in sede di rinnovo della concessione demaniale o in sede di modifiche delle eventuali caratteristiche strutturali, dimensionali e/o spaziali e/o gestionali delle strutture connesse.
- 9.8. La documentazione tecnico amministrativa allegata alle istanze afferenti i procedimenti di cui sopra deve essere prodotta in originale o copia conforme ai

sensi di legge, in un numero di copie sufficienti per il procedimento stesso (2 copie per Scia; 3 copie per Permesso di Costruire; 2 copie per autorizzazione paesaggistica; 2 copie per nulla osta Parco; 4 copie degli ulteriori elaborati necessari per la Valutazione di Incidenza).

Articolo 10

Vigilanza e Sanzioni

- 10.1. Le attività di vigilanza e controllo sono ordinariamente svolte da tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale, nonché dagli Uffici Tecnico-Amministrativi del Comune a tanto preposti.
- 10.2. Il Corpo di Polizia Municipale verifica che, durante le fasi di montaggio, esercizio e rimozione degli stabilimenti balneari, vengano effettivamente rispettate le norme del presente Regolamento nonché le eventuali specifiche prescrizioni impartite, anche da Enti terzi, con il rilascio dei titoli abilitativi. A tal fine, il Responsabile del Settore Urbanistica trasmette al predetto Corpo di Polizia tutti gli atti ed i progetti comunque riguardanti la realizzazione delle strutture in argomento.
- 10.3. Fatta salva l'applicazione delle più gravi sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali stabilite dalle diverse disposizioni vigenti in materia, per le violazioni di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente in materia di violazioni regolamentari.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

- 11.1. Dalla data di adozione del presente Regolamento, è vietato il rilascio da parte del Comune di atti di assenso comunque denominati per interventi, realizzazioni e utilizzazioni demaniali in contrasto con la presente normativa, sia con riferimento a procedimenti in itinere che a nuove istanze.
- 11.2. Gli stabilimenti oggetto di autorizzazioni paesaggistiche decadute dovranno, all'atto dell'istanza di rinnovo, essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento, anche mediante la redazione di nuovi progetti.